

COPIA

COMUNE DI VAL DI NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 Reg.Delib.

Prot. 2110

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di giugno alle ore 19.00, nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

N. di ordine	Presente	Assente
1 - CAMPETTI FRANCO	P	
2 - CULACCIATI PAOLO	P	
3 - BARDONE UGO	P	
4 - BARDONE MASSIMO		A
5 - ROLANDI SIMONE	P	
6 - LUMELLI GIUSEPPE	P	
7 - GATTONE AURELIO	P	
8 - PARLANTI MARIA ROSARIA		A
9 - CULLACCIATI LAURA	P	
10 - CULLACCIATI CLAUDIO GIUSEPPE LINO	P	
TOTALE N.	8	2

Partecipa il Segretario Comunale sig. SOLA Dr. Gerardo.

Il sig. CAMPETTI FRANCO - SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015 – APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTA** la deliberazione n. 33 in data 28.09.2012, con la quale il Consiglio Comunale del Comune di Val di Nizza ha approvato il Regolamento per l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- **VERIFICATO** che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della **I.U.C.**, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- **ATTESO** che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (**I.U.C.**) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- **PRESO ATTO** che la predetta imposta ha come fondamentali due distinti presupposti:
 - Uno, costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
 - L'altro, collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- **VERIFICATO** che la **I.U.C.** è pertanto così composta:
 - ✓ imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
 - ✓ componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- **CONSIDERATO** che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (**IMU**), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (**I.C.I.**);
- **EVIDENZIATO** che l'applicazione dell'**IMU** è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;
- **RILEVATO** che sono applicabili all'**IMU** anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;
- **VERIFICATO** che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;
- **PRESO ATTO** altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);
- **VISTO** il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali"*; **CONSIDERATO** che il successivo comma 7 dispone: *"L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali"*;
- **RILEVATO** che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

- **PRESO ATTO** che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- **RIMARCATO** che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *"si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica"*;
- **VISTA** l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *"l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"*;
- **EVIDENZIATO** che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;
- **VERIFICATO** che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;
- **RILEVATO** che al comma 9 sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo:
"i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati";
- **PRESO ATTO** che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;
- **VERIFICATO** che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;
- **ATTESO** che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico"*;
- **RILEVATO** altresì che la medesima disposizione statuisce: *"Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata*

di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”;

- **CONSIDERATO** che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che “l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”;

- **VERIFICATO** che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune “può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”;

- **EVIDENZIATO** che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014, è statuito che “per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI

possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”

- **CONSIDERATO** che le aliquote da applicare per l'anno 2015 saranno le seguenti:

- 4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per le fattispecie di cui di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);
- 8,6 per mille aliquota base;

- **RITENUTO** altresì di mantenere le detrazioni come previste dall'art. 13 comma 10 della legge 214 del 2011 - per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, come fissate dalla legge;

- **CONSIDERATO** che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

- **VISTI** i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

- **VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- **CON VOTI** n. 06 favorevoli, voti n. 00 contrari, essendo n. 08 i Consiglieri Comunali presenti, n. 06 i votanti e n. 02 gli astenuti (Cullacciati Laura e Cullacciati Claudio Giuseppe Lino);

DELIBERA

1) **DI CONFERMARE**, per l'anno 2015, le seguenti aliquote:

- 4 (quattro) per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per le fattispecie di cui di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);
- 8,6 (otto virgola sei) per mille aliquota base;

2) **DI INDICARE** con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle misure previste dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e precisamente:

a) detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

b) se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3) **DI DARE ATTO** che tali aliquote decorreranno dal 1° Gennaio 2015 e saranno valide anche per gli anni successivi in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

- 4) **DI DISPORRE** che il Servizio Tributi del Comune adotti iniziative idonee per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote deliberate;

- **Successivamente**, vista la necessità di dovere procedere all'adozione del presente provvedimento con urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Con voti** n. 06 favorevoli, voti n. 00 contrari, essendo n. 08 i Consiglieri Comunali presenti, n. 06 i votanti e n. 02 gli astenuti (Cullacciati Laura e Cullacciati Claudio Giuseppe Lino);

DELIBERA

- **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

A questo punto la seduta viene dichiarata chiusa, alle ore 21,00

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(Campetti Franco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SOLA Gerardo)

F.to Campetti Franco

F.to SOLA Gerardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 04.07.2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19.07.2015.

Val di Nizza - 04.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Sola dr. Gerardo)

F.to Sola Gerardo

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.


Val di Nizza - 04.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Sola dr. Gerardo)

F.to Sola Gerardo

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Val di Nizza - 04.07.2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Sola dr. Gerardo)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 04/07/2015

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Val di Nizza - 04/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Sola dr. Gerardo)

F.to Sola Gerardo


=====

COMUNE DI VAL DI NIZZA
Provincia di Pavia


OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 17 IN DATA 26.06.2015.
"DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE".

PARERI.

Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - decreto legislativo
18.08.2000, n.267, il RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione.

 IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TRIBUTI
(Scabini Luciano)

Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - decreto legislativo
18.08.2000, n.267, il RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione.

 IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA
(Scabini Luciano)
